

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di verifica da effettuarsi circa lo stato di manutenzione e di esercizio, nonché circa il rendimento di combustione degli impianti termici ubicati sul territorio comunale, in attuazione dell'art. 31 della Legge 9.1.1991 n. 10 e dell'art. 11 commi 18-20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412.

Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti termici individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione di apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo da attività imprenditoriali.

Non sono soggetti ai controlli di cui al presente Regolamento i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido gassosi comunemente commercializzati.

Art. 2

OBBLIGHI E FACOLTA' DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993, regolamento di attuazione della Legge 10/1991, si intende per soggetto responsabile di un impianto termico:

1) per impianti con potenza nominale inferiore a 35 Kw:

1.1. è responsabile dell'esercizio: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.

1.2. è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche: a) il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; b) l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto; c) il terzo, se delegato quale responsabile della manutenzione: in tal caso il suo nominativo dovrà essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione.

2) Per impianti con potenza nominale superiore od eguale a 35 Kw:

2.2. è responsabile dell'esercizio della manutenzione e delle verifiche periodiche; a) il terzo, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere registrato sul libretto di centrale, che dovrà altresì contenere la sua firma per accettazione; b) l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile; c) i proprietari dell'immobile, qualora non abbiano nominato un amministratore né delegato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili di impianto di potenza superiore od eguale a 35 Kw avevano facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il 31.7.1998, apposita dichiarazione con assunzione di responsabilità attestante il rispetto da parte dell'impianto stesso delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ultima verifica effettuata; i soggetti responsabili di impianti con potenza inferiore a 35 Kw hanno la facoltà di trasmettere alla Civica Amministrazione, entro il termine del 31.7.2000, la dichiarazione di cui al comma precedente.

Detti responsabili saranno soggetti a controlli a campione della regolarità delle dichiarazioni, senza alcun onere a loro carico.

I responsabili di impianti che non avranno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui sopra entro i limiti previsti saranno assoggettati al controllo d'ufficio con addebito delle relative spese a loro carico.

Art. 3

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEI VERIFICATORI

Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dalla Legge 46/1990 per il responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve:

essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;

ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;

ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);

ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/1990;

ovvero essere in possesso di conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 1, con esperienza operativa nell'ambito del progetto L.S.U. per un periodo

non inferiore a mesi sei nel settore impianti termici dell'ente – ovvero aver superato un corso di riqualificazione professionale della durata di almeno 300 ore del settore specifico, riconosciuto dall'ente;

ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.

In genere l'incarico di verificatore può venir riconosciuto dall'ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 art. 11 del D.P.R. 412/1993.

Art. 4

CONTROLLI A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: ONERI

I controlli a campione di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante versamenti a titolo di rimborso spese corrisposti da tutti i soggetti responsabili di impianto contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista.

I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione della potenza dell'impianto installato.

Inoltri controlli potranno essere richiesti dai cittadini per verificare i propri impianti dietro il pagamento dei compensi come da articolo 16 c. 2, senza che da detti controlli possano scaturire sanzioni di alcun tipo. Così pure non potranno essere comminate sanzioni dal momento della richiesta di questo tipo di verifica sino alla sua effettuazione e al periodo concesso nel caso di eventuali riparazioni e/o adeguamenti.

Art. 5

EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli a campione e/o d'ufficio saranno effettuati previo preavviso da parte del Comune o dell'organo da questo incaricato della verifica, al responsabile dell'impianto, ovvero, in caso di condomini, ai relativi amministratori e/o proprietari dello stabile in cui è ubicato l'impianto: si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile dell'esercizio e/o manutenzione dell'impianto stesso.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/1993, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, al medesimo verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare del richiedente comporterà l'applicazione della relativa tariffa, stabilita nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 4.

In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto di impianto o di centrale.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, senza che questi nel abbiano data tempestiva comunicazione al soggetto che ha inviato il preavviso, essa verrà reiterata previo ulteriore preavviso ed ai medesimi verrà addebitata una ulteriore somma pari al 50% (cinquanta per cento) del rimborso spese dovuto per il controllo d'ufficio, come previsto dalla apposita deliberazione in materia.

L'esecuzione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliare avverrà di norma con il consenso ed in presenza degli occupanti delle stesse e/o di loro rappresentanti all'uopo delegati,

Il personale incaricato dei controlli sarà munito di apposita certificazione della Civica Amministrazione attestante tale qualità.

In caso di opposizione alla effettuazione dei controlli da parte degli occupanti delle dette unità immobiliari e di segnalazioni e/o sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza si inviterà il titolare dell'appartamento dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica), cui va incontro ove persista nel rifiuto.

Ove detto titolare persista nel rifiuto verrà provveduto ad inviare apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Art. 6

I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

I controlli a campione sulle autocertificazioni previste dal D.P.R. 412/1993 per la fase transitoria di applicazione della normativa in materia, verranno effettuati mediante la seguente procedura:

invio tramite lettera raccomandata a.r. da parte dell'organo di verifica della comunicazione della data e dell'ora (presumibile) in cui sarà effettuata la visita di controllo da parte dei verificatori, senza onere a carico dell'interessato;

ad avvenuta ricezione dell'avviso in questione e trascorso il tempo indicato per eventuali indicazioni contrarie da parte dell'utente da visitare, effettuazione del sopralluogo e compilazione del "Verbale di visita di controllo" redatto in triplice copia, di cui una sarà rilasciata al termine del sopralluogo stesso al responsabile dell'impianto, che controfirmerà per ricevuta;

ove a seguito della verifica venissero rilevate anomalie dell'impianto, derivanti da cause sia impiantistiche che manutentive, e quindi lo stesso risultasse non a norma rispetto alle disposizioni in materia, verranno prescritte dal verificatore le operazioni manutentive da compiersi e verrà concesso al responsabile dello stesso un lasso di tempo, commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto stesso;

ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'ufficio competente del Comune nei termini assegnati apposita idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso;

decorsi i termini assegnati senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del soggetto a ciò obbligato, si procederà ad una nuova ispezione, con onere a totale carico del responsabile dell'impianto di cui sopra, unitamente a personale dell'ufficio comunale competente, munito dei poteri di verbalizzare le inosservanze, ed all'eventuale contestazione al predetto responsabile delle violazioni amministrative previste dall'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9.1.1991 n. 10, tramite il "Verbale di accertamento e contestazione" senza pregiudizio della eventuale richiesta all'Autorità competente della disattivazione dell'impianto stesso;

l'invio della documentazione comprovante la avvenuta messa a norma degli impianti non precluderà comunque all'organo di controllo di effettuare verifiche a campione;

ove possibile la violazione dovrà essere contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona eventualmente obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa: in caso contrario il verbale in questione dovrà essere notificato agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ovvero entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

Art. 7

CONTROLLI D'UFFICIO

Qualora i responsabili degli impianti abbiano omesso la presentazione delle autocertificazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, conclusa la relativa fase transitoria di cui sopra, il Comune di GENOVA attiverà il controllo d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

preavviso della visita di controllo con raccomandata a.r. indicante il giorno e l'ora presunta della visita di controllo, con allegato modulo di c/c postale per il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione quale rimborso spese;

compilazione del verbale di visita di cui al precedente art. 6 e verifica dell'avvenuto pagamento della somma di cui sopra;

nel caso in cui il controllo abbia un esito negativo, si procederà come previsto al precedente art. 6.

ove non venisse provveduto da parte del responsabile dell'impianto al versamento della tariffa sopra citata entro il termine indicato, verrà inviato successivamente un ulteriore sollecito di pagamento e se del caso verrà provveduto al recupero della somma dovuta secondo le apposite indicazioni della relativa delibera di approvazione.

Art. 8

OPERAZIONI DI CONTROLLO

Le verifiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento verranno effettuate dal soggetto all'uopo incaricato dalla Civica Amministrazione e con le seguenti modalità:

1) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;

verrà verificato in particolare:

le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

la regolarità delle operazioni di manutenzione;

la corretta conservazione, tenuta e compilazione del libretto di centrale e/o di impianto;

che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.

Dovrà essere resa disponibile al verificatore la seguente documentazione:

documentazione attestante la sicurezza contro incendi ed esplosioni (per potenze superiori a 100.000 Kcal/h CPI o NOP);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla sicurezza degli apparecchi a pressione (ISPEL);

documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (per potenze superiori a 200.000 Kcal/h fotocopia del patentino 2 grado abilitazione conduzione impianti termici);

2) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e dal D.P.R. 412/1993, dei seguenti parametri:

tipo di combustibile;

potenza termica del focolare (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996);

temperatura dei fumi all'uscita del generatore;

temperatura aria comburente;

percentuale di anidride carbonica nei fumi all'uscita del generatore;

numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;

percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria come indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

percentuale di O₂ nei fumi all'uscita del generatore;

perdita di calore sensibile nei fumi;

rendimento di combustione del generatore.

Verrà inoltre verificato, limitatamente alle parti visibili o comunque controllabili con gli strumenti di usuale dotazione:

stato delle coibentazioni;

stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;

sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre:

nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 KW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale e verranno apposti in calce timbro e firma del verificatore;

nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 35 KW verranno solamente apposti sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore.

Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore non proseguirà oltre nella verifica, procedendo peraltro a redigere il verbale di visita e di contestazione, ed a successivamente informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione del verbale di visita che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali verrà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione.

Art. 9

ULTERIORI PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI

Qualora nel corso delle verifiche, di cui agli articoli precedenti, si rilevino situazioni di grave pericolosità, il verificatore dovrà ammonire il responsabile dell'impianto in ordine alla pericolosità rilevata ed al rischio per la sicurezza derivante dall'uso dell'impianto stesso, segnalando tempestivamente la situazione all'autorità competente per i provvedimenti del caso: potrà inoltre richiedere in caso di necessità l'intervento dei competenti organi di distribuzione del gas per la eventuale disattivazione dell'impianto.

Inoltre:

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dalla apposita deliberazione della Giunta Comunale.

nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione all'Autorità competente; - qualora il responsabile di impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione alla civica Amministrazione per gli atti conseguenti.

Art. 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 10/1991 è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.

Esso è costituito dalle disposizioni di cui agli artt. 5-IV comma, 17-III comma, 34,35 e 36 della Legge predetta.

Le disposizioni implicanti l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli artt. 34. 35 e 36.

Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'art. 31 – commi 1 e 2 della Legge 10/1991 (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).

La violazione a tali disposizioni comporta l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, comminata dal Prefetto, non inferiore ad un milione e non superiore a cinque milioni.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, vale a dire L. 1.666.670, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.

Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte di soggetti contravvenuti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, il Comune si atterrà al seguente prospetto, contenente una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.

PROSPETTO DI RIFERIMENTO PER LE SANZIONI

	POTENZIALITA' IMPIANTO		
	<58 KW	58-350 KW	
>350 KW			
<u>A) Libretto impianto o centrale</u>			
1. Mancanza del libretto di centrale 1.000.000 e/o d'impianto ovvero mancanza o incompletezza dei dati, delle anno- tazioni, delle firme e di quant'altro concernente la manutenzione ordi-	£ 200.000	£ 500.000	£

naria e straordinaria dell'impianto e delle verifiche periodiche come da allegati G ed F del DPR 412/93

2 .Mancanza di identificazione del responsabile di impianto o degli altri elementi di identificazione dell'impianto o dei suoi componenti	£ 50.000	£ 150.000	£
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---

3. Mancanza esposizione di tabella indicante periodo annuale di esercizio, orario di attivazione giornaliera e generalita' di indentificazione del responsabile di impianto, ovvero incompleta compilazione della stessa	£ 50.000	£ 150.000	£
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---

B) Parametri di analisi

1.Rendimento sotto ai limiti di Legge	£ 150.000	£ 500.000	£
---------------------------------------	-----------	-----------	---

2. Altri parametri di analisi (Co2, Bacharach, ecc.)oltre i limiti consentiti dalla Legge	£ 100.000	£ 300.000	£
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	---

C) Altri parametri

1.Stato scadente canna fumaria	£ 100.000	£ 200.000	£
--------------------------------	-----------	-----------	---

2.Stato scadente delle coibentazioni	£ 50.000	£ 100.000	£
--------------------------------------	----------	-----------	---

3.Verifica negativa della temperatura interna dei locali	£ 100.000	£ 200.000	£
----------------------------------------------------------	-----------	-----------	---

4.Verifica negativa aerazione locali	£ 100.000	£ 200.000	£
--------------------------------------	-----------	-----------	---

5.Verifica negativa dei dispositivi di regolazione e controllo	£ 50.000	£ 100.000	£
----------------------------------------------------------------	----------	-----------	---

6.Attivazione dell'impianto fuori dai	£ 50.000	£ 100.000	£
---------------------------------------	----------	-----------	---

periodi consentiti dalla Legge

Art. 11

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà comunque riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991 ed al D.P.R. 412/1993 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

“B”

n.ordine	VERIFICHE	Costo singola verifica £	TARIFFA
1 13.000**	Per impianti di potenza <35kw autodichiarati		10.000* -
2	Per impianti di potenza <35kw non autodichiarati		88.000
3	Per impianti di potenza compresa tra 35kw e 58 kw		180.000
4	Per impianti di potenza di >58kw e < di 350kw		280.000
5	Per impianti di potenza di >350kw		390.000
6	Per verifica caldaie aggiuntive nell'impianto	a caldaia	120.000
7	Per verifica temperatura ambiente		76.000

* sino al 31.07.2000;

** successivamente per il biennio 2000/2002.

INTEGRAZIONE DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.

Integrazione approvata con deliberazione C.C. n. 191 del 17.12.2002 in vigore dal 18 gennaio 2003

Art. 12

CAMPAGNE INFORMATIVE

Onde consentire la più capillare possibile informazione all'utenza e rendere più chiare e trasparenti per i cittadini le procedure, la Civica Amministrazione, direttamente e/o a mezzo dell'affidatario del servizio di controllo degli impianti termici, provvede, all'inizio di ogni biennio di verifica, a realizzare campagne informative per gli utilizzatori di impianti termici, aventi potenzialità inferiori a 35kw, sulle disposizioni legislative in materia, sulla possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva dei controlli stessi, sugli obblighi dell'utente in merito alle manutenzioni ed alle verifiche agli impianti ed in ordine ai compiti di controllo della Civica Amministrazione.

Tali campagne potranno essere svolte sia sulla stampa cittadina, che con sistemi multimediali e/o tramite diffusione di depliant illustrativi e comunicazioni dirette all'utenza.

L'attivazione di dette campagne avverrà senza aggravio di costi per la Civica Amministrazione, così come precisato al punto 3 ter della parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 dell' 1.10.2002 immediatamente eseguibile.

MODIFICA DEL CIVICO REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 IN DATA 21 FEBBRAIO 2000.

Modifica approvata con deliberazione C.C. n. 102 del 04.11.2003 in vigore dal 18 novembre 2003

Art. 4 comma 2: "I controlli d'ufficio saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente, di una somma, il cui ammontare sarà stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinata in funzione dell'impianto installato salvo quanto previsto al comma successivo per gli impianti aventi potenza nominale inferiore ai 35 Kw"

Art. 4 comma 3: " I responsabili di impianto di potenza nominale inferiore ai 35 Kw che, pur non avendo inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al primo comma, nel corso della visita di controllo conclusa in assenza di irregolarità rilevate, dimostreranno documentalmente, con il libretto di impianto di aver provveduto entro il biennio prescritto alla manutenzione annuale e all'analisi dei fumi biennale con esito conforme alla normativa vigente, verseranno a titolo di rimborso spese per i controlli dovuti, un importo pari al doppio di quello relativo al primo comma."

Art. 12 comma 1: "dopo le parole "inferiori a 35 Kw" aggiungere "esclusi gli apparecchi indicati al secondo e terzo capoverso dell'art. 1".